RegioneLombardia

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° XI / 1632 Seduta del 15/05/2019

Presidente **ATTILIO FONTANA**

Assessori regionali FABRIZIO SALA *Vice Presidente*
STEFANO BOLOGNINI
MARTINA CAMBIAGHI
DAVIDE CARLO CAPARINI
RAFFAELE CATTANEO
RICCARDO DE CORATO
MELANIA DE NICHILO RIZZOLI
PIETRO FORONI
GIULIO GALLERA
STEFANO BRUNO GALLI
LARA MAGONI
ALESSANDRO MATTINZOLI
SILVIA PIANI
FABIO ROLFI
MASSIMO SERTORI
CLAUDIA MARIA TERZI

Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini

Su proposta dell'Assessore Fabio Rolfi

Oggetto

DETERMINAZIONI IN ORDINE AI PRELIEVI VENATORI IN DEROGA AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE E DELL'ARTICOLO 19 BIS DELLA LEGGE N.157/92. RICHIESTA DI PARERE

Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014:

Il Direttore Generale Anna Bonomo

Il Dirigente Roberto Daffonchio

L'atto si compone di 29 pagine

di cui 25 pagine di allegati

parte integrante

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 30.11.2009, 2009/147 e, in particolare, l'art. 9, n. 1, lett. c);

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e, in particolare, l'art. 19bis che disciplina l'esercizio del potere di deroga da parte delle Regioni;

VISTA le leggi regionali che disciplinano la materia e, in particolare, la l.r. 16 agosto 1993, n. 26 "*Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria*" e la l.r. 30 luglio 2008, n. 24 "*Disciplina del regime di deroga previsto dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, in attuazione della legge 3 ottobre 2002, n. 221 (Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'art. 9 della direttiva 79/409/CEE)*";

VISTO il programma regionale di sviluppo approvato con deliberazione del Consiglio regionale 11/64 del 10 luglio 2018 ed, in particolare, la Mis. Econ. 16.2 che riconosce l'importanza dell'attività venatoria e prevede la realizzazione di numerose attività in tale ambito e rispetto alla tutela e gestione della fauna selvatica anche con riferimento al tema della caccia in deroga, che per tradizione e indotto economico rappresenta un presidio fondamentale per il territorio lombardo;

PRESO ATTO del percorso preliminare avviato dall'Amministrazione regionale, nell'alveo di quanto previsto dal citato art. 19bis della legge 157/1992, degli esiti dell'interlocuzione instaurata con l'ISPRA e delle proposte di atto amministrativo predisposte e allegate alla presente;

CONSIDERATO che Regione Lombardia negli ultimi anni ha chiesto ad ISPRA, conformemente alla normativa vigente, specifici pareri in merito alla possibilità di applicare il regime di deroga ai sensi dell'art. 9, par. 1, lett. c) della Direttiva uccelli (2009/147/CE) per autorizzare il prelievo delle specie Fringuello, Peppola, Storno e la cattura di uccelli selvatici appartenenti alle specie Tordo bottaccio, Merlo, Tordo sassello e Cesena da cedere ai cacciatori come richiami vivi per la caccia da appostamento;

PRESO ATTO che è ormai consolidata prassi di Ispra esprimere pareri negativi riguardo le suddette autorizzazioni con generiche motivazioni e senza puntuali

controdeduzioni in ordine agli elementi posti a fondamento delle richieste dell'Amministrazione regionale e nel contempo senza fornire direttamente dati, riscontri di supporto o la necessaria consulenza strategica, come peraltro previsto dall'art. 19bis, comma 3, della legge 157/92 e dallo Statuto dello stesso Istituto – articolo 2, comma 5 -;

CONSIDERATO l'interesse dell'Amministrazione regionale a perseguire in concreto l'interesse pubblico sotteso all'autorizzazione alla deroga al regime restrittivo della caccia, nei limiti e con le condizioni previste dalla normativa europea e statale vigente;

RITENUTO a tal fine che l'assetto delle competenze previsto dalla legge statale citata, improntato ad un rapporto tra Stato e Regione caratterizzato da un potere, posto in capo allo Stato, di controllo, di diffida e finanche di annullamento di atti amministrativi regionali ritenuti non conformi alla legge, costituisca un'ipotesi di chiusura del sistema attivabile in casi eccezionali;

RITENUTO che tale assetto delle competenze debba piuttosto essere integrato, in ossequio al principio di leale collaborazione tra Stato e Regione più volte affermato dalla Corte Costituzionale quale principio informatore del rinnovato rapporto tra autonomie territoriali e Stato, da un'interlocuzione continua tra i soggetti dell'ordinamento al fine di conseguire il miglior assetto e la cura in concreto dell'interesse pubblico perseguito;

RITENUTO pertanto opportuno promuovere, in relazione alle proposte di atto amministrativo allegate, l'avvio di una fase di interlocuzione con i competenti organi statali sia attraverso la richiesta di un parere sia rendendosi disponibili agli approfondimenti necessari;

All'unanimità dei voti espressi in forma di legge;

DELIBERA

1. di prendere atto, ai fini di cui al successivo punto 2, delle proposte di atto amministrativo di cui agli allegati 1 e 2 al presente provvedimento, aventi ad oggetto rispettivamente "Stagione venatoria 2019-2020. Autorizzazione ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE e degli artt. 4 e 19bis della Legge 157/92" e "Stagione venatoria 2019-2020. Autorizzazione al

prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9, par.1, lett. c) della Direttiva Uccelli 2009/147/CE e dell'art. 19bis della Legge 157/92 delle specie Fringuello e Storno", quale risultato di una prima fase di approfondimenti tecnici;

2. di incaricare il Segretario generale di formulare e trasmettere alla Presidenza del Consiglio e ai seguenti ministeri competenti: *Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare; Ministero degli Affari Regionali; Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo* apposita richiesta di parere avente ad oggetto le proposte di atto di cui al punto 1;

3. di incaricare la Direzione competente di curare la necessaria interlocuzione con gli uffici tecnici dei Ministeri competenti nell'ottica della leale collaborazione.

IL SEGRETARIO

ENRICO GASPARINI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge

ALLEGATO 1

STAGIONE VENATORIA 2019-2020. AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE LA CATTURA DI UCCELLI SELVATICI PER LA CESSIONE AI FINI DI RICHIAMO AI SENSI DELL'ART. 9, COMMA 1, LETT.C) DELLA DIRETTIVA 2009/147/CE E DEGLI ARTT. 4 E 19 BIS DELLA L. 157/92

VISTE:

- La direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed, in particolare:
    - L'art. 5 che prevede che, fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli stati membri adottino le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli stati membri, che comprenda, tra gli altri, il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
    - L'art. 7 che prevede la possibilità di cacciare talune specie di uccelli, tra le quali: allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio;
    - L'art. 8 che prevede che, per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli, gli stati membri vietino il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a);
    - L'art. 9 che prevede la possibilità di derogare agli articoli da 5 a 8, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, limitatamente alle ragioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c) e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dallo stesso articolo;
- La legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare:
    - L'art. 4 che prevede che l'attività di cattura per la cessione ai fini di richiamo sia consentita solo per le specie allodola, cesena, tordo sassello, tordo bottaccio, merlo, pavoncella e colombaccio e possa essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione concessa dalle regioni su parere dell'Istituto Nazionale Fauna Selvatica (ora Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – ISPRA) siano titolari le province. Lo stesso art. 4 prevede altresì che gli impianti debbano essere gestiti da personale qualificato e valutato idoneo da ISPRA;
    - L'art. 5 che prevede che i cacciatori possano esercitare la caccia con l'ausilio di un determinato numero di richiami vivi di cattura e solo se identificabili mediante anello inamovibile numerato secondo le norme regionali;
    - L'art. 19 bis come modificato per effetto della l. 97/2013 (legge europea 2013), che disciplina le procedure per l'esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE prevedendo, in particolare, che siano disposte dalle regioni con atto amministrativo;
- La legge regionale 16 agosto 1993 n.26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" ed in particolare:
    - L'art. 26 che, così come modificato con legge regionale 14/2014 anche al fine di garantire le condizioni rigidamente controllate previste dall'art. 9, comma 1, lett. c) della Direttiva 2009/147/CE, prevede particolari disposizioni in ordine alla banca dati degli uccelli appartenenti alle specie di cui all'art. 4 della l. 157/92, provenienti da cattura e da allevamento, utilizzati come richiami vivi nell'attività venatoria;
    - Gli artt. 48 e 49 che disciplinano la vigilanza in materia di attività venatoria;

BOZZA

- L'allegato D "Disposizioni e modalità per il prelievo e la cattura dei richiami vivi";

- La legge regionale 3 aprile 2014 n. 14, "Modifiche alla legge regionale 21 novembre 2011, n. 17 (Partecipazione della Regione Lombardia alla formazione e attuazione del diritto dell'Unione europea). Legge comunitaria regionale 2014 (Legge europea regionale 2014) – Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Lombardia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea: attuazione della direttiva 2005/36/CE, della direttiva 2006/123/CE, della direttiva 2011/92/UE, della direttiva 2009/147/CE, della direttiva 2011/36/UE e della direttiva 2011/93/UE ed in particolare l'art. 14 che modifica la l.r. 26/93 e abroga le l.r. 3/2007;
- La deliberazione della Giunta Regionale n. IX/4036 del 12/09/2012 "Autorizzazione alle Province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione a fini di richiamo per l'anno 2012, ai sensi dell'art.4 e 19bis della l. 157/92 e dell'art. 9, comma 1, lett.c) della Direttiva 2009/147/CE ed approvazione del programma di sostituzione progressiva dei richiami vivi di cattura con richiami vivi allevati e del programma di costituzione di una banca dati dei richiami vivi detenuti dai cacciatori;
- La DGR X/564 del 2 agosto 2013 "Determinazioni in merito alla banca dati regionale dei richiami vivi di cattura e di allevamento, appartenenti alle specie di cui all'art.4 della legge 157/92, detenuti dai cacciatori per la caccia da appostamento e in merito alle modalità di identificazione dei richiami vivi di cattura previste all'art. 5 della legge 157/92;
- La DGR X/620 del 6 settembre 2013 "autorizzazione alle province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.c) della Direttiva 2009/147/CE adeguamento alla sentenza TAR Lombardia n. 1865/2013;
- La DGR X/1985 del 20 giugno 2014 "autorizzazione alle province ad effettuare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo, ai sensi dell'art.9, comma 1, lett.c) della Direttiva 2009/147/CE e degli artt. 4 e 19bis della L. 157/92;

PRESO ATTO CHE:

- Nel 2006 la Commissione europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2131/2006 (causa C-573/2008) nei confronti dell'Italia per non completa conformità della normativa italiana di recepimento della direttiva 79/409/CEE (sostituita dalla direttiva 2009/147/CE), con particolare riferimento all'art. 9 della stessa direttiva;
- Nel dicembre 2010 la Commissione europea ha avviato la procedura EU PILOT 1611/10/ENVI nei confronti dell'Italia per non corretta applicazione della direttiva 2009/147/CE in materia di cattura di richiami vivi;
- Nel corso della riunione "pacchetto ambiente" del 20 aprile 2012 sulla procedura di infrazione n.2131/2006, Regione Lombardia, tenuto conto di quanto richiesto dalla Commissione europea nel caso EU PILOT 1611/10/ENVI, ha preso i seguenti specifici impegni con la stessa Commissione:
    - Esaurire le catture di richiami vivi nell'arco di un quinquennio, sulla base di un programma di riduzione progressiva (2012-2016), fino alla completa sostituzione con uccelli provenienti da allevamento;
    - Costituire una banca dati degli uccelli utilizzabili come richiami vivi, provenienti da cattura e da allevamento, detenuti dai cacciatori;
- Con deliberazione della Giunta regionale n. IX/4036 del 12 settembre 2012 Regione Lombardia ha approvato il programma di riduzione progressiva delle catture 2012-2016 fino alla completa sostituzione con uccelli provenienti da allevamento, quantitativamente ridotto con successiva deliberazione n. X/620 del 6 settembre 2013;
- Con deliberazione della Giunta regionale n. X/564 del 2 agosto 2013 Regione Lombardia ha costituito la banca dati degli uccelli appartenenti alle specie di cui all'art.4 della legge

BOZZA

157/92, utilizzabili come richiami vivi, provenienti da cattura e da allevamento, detenuti dai cacciatori;

- Con legge regionale 14/2014 è stato previsto l'obbligo di registrazione in banca dati degli uccelli appartenenti alle specie di cui all'art.4 della legge 157/92, utilizzati come richiami vivi;
- Le Province e successivamente le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali hanno popolato la banca dati, sempre aggiornabile;
- Con lettera di costituzione in mora del 21.02.2014, la Ce ha avviato nei confronti dell'Italia la procedura di infrazione n. 2014/2006 per presunte violazioni, da parte delle Regioni Lombardia, Veneto e Toscana, della direttiva 2009/147/CE in merito alla cattura di richiami vivi, successivamente archiviata come da nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle Politiche Europee – prot. 7485 del 21/06/2016;

DATO ATTO che con comunicazione dell'11 marzo 2019 avente ad oggetto "art. 19 bis della L. 157/92. Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE" l'Assessore Rolfi comunicava alla Giunta Regionale l'avvio della richiesta di parere ad ISPRA per l'autorizzazione alla cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo per il 2019, ai sensi dell'ex art.9, comma1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE;

CONSIDERATO che per il 2019 è stato calcolato, attraverso la banca dati richiami vivi, un fabbisogno di richiami vivi pari a 44.526 esemplari;

DATO ATTO che il piano di riduzione progressiva concordato con la Commissione Europea prevedeva per l'anno 2015 la cattura di 22.750 esemplari, ulteriormente ridotta ad un numero massimo di 12.700 uccelli e comunque mai attuata;

RITENUTO pertanto in via prudenziale, per il 2019 prevedere un numero massimo di uccelli catturabili pari a 12.700 esemplari;

VERIFICATO inoltre che il previsto limite di 12.700 esemplari catturabili nel 2019, non eccede il reale fabbisogno di ulteriori richiami vivi in quanto nettamente inferiore ai richiami richiesti dai cacciatori;

DATO ATTO che il numero di uccelli catturati in Regione Lombardia è risultato quasi sempre inferiore rispetto all'autorizzato (es.: nel 2014 sono stati catturati 11.895 uccelli a fronte dei 19.000 autorizzati) a causa delle fluttuazioni nell'andamento migratorio delle specie interessate;

ATTESA l'opportunità di soddisfare le richieste dei cacciatori di disporre, nel 2019, di ulteriori richiami vivi di cattura nel rispetto della quantità prevista (12.700);

CONSIDERATO che, per autorizzare la cattura di uccelli selvatici da cedere ai cacciatori ai fini di richiamo per la caccia da appostamento, è necessario attivare la procedura di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett.c) della direttiva 2009/147/CE e dell'art. 19bis della L. 157/92, per consentire in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura di determinati uccelli in piccole quantità;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia con nota prot. 21796 del 12.03.2019 ha chiesto, ai sensi dell'art. 19bis della L. 157/92, parere ad ISPRA in ordine alla deroga ex art.9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE per autorizzare la cattura di uccelli selvatici per la cessione ai fini di richiamo per il 2019;
- ISPRA con nota del 04.04.2019 prot. N. 11984/2019 rilasciata ai sensi della suddetta normativa, ha espresso parere sfavorevole alla richiesta di deroga in

BOZZA

considerazione del fatto che nella richiesta regionale “non vengono evidenziati nuovi elementi” motivazionali rispetto alle richieste degli anni precedenti e “dalla Commissione Europea non sono stati forniti nuovi elementi di valutazione” rispetto alla norma vigente;

CONSIDERATO che il parere ISPRA, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura obbligatorio ma non vincolante a condizione che l’amministrazione regionale motivi congiuntamente il rispetto di tutte le condizioni previste dall’art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE;

RITENUTO pertanto di procedere all’approvazione del presente provvedimento per le seguenti motivazioni a supporto del rispetto delle citate condizioni di cui alla Direttiva 2009/147/CE, con riguardo:

- ALL’ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE SODDISFACENTI:

Come espresso dalla stessa Ce, un’alternativa alla cattura potrebbe essere rappresentata dall’utilizzo, nella caccia da appostamento, di richiami vivi provenienti da allevamento. Da fonti bibliografiche consultate, l’allevamento in cattività presenta però, per tutte le specie di Turdidi da richiamo [Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Merlo (*Turdus merula*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*) e Cesena (*Turdus pilaris*)], numerose difficoltà che non hanno ancora portato allo sviluppo di una filiera articolata e adeguatamente produttiva. Per le prime due specie, più facilmente allevabili, il problema ha un rilievo quantitativo. Per le seconde prevalgono problematiche biologiche e corologico-climatiche, nonché tecniche e pratiche. Per tutte le specie considerate, l’attività di allevamento non si è ancora sviluppata, stante l’evidente difficoltà di un’adeguata procedura di riproduzione in cattività. Le argomentazioni che seguono esemplificano concretamente i motivi per i quali tale attività allevatoriale sia tuttora molto problematica, nonostante i tentativi svolti:

- I Turdidi citati sono uccelli appartenenti a specie selvatiche non addomesticate, ovvero a quell’insieme di specie o di varietà non nate e cresciute sotto il controllo dell’uomo per molte generazioni, e sostanzialmente modificate come gruppo per l’aspetto e il comportamento. Deve quindi essere considerato come ci si trovi in realtà al livello di esperimenti di domesticazione, che ancora non hanno dato luogo a reali differenze (tramite selezione artificiale di determinate caratteristiche “utili”) rispetto alle forme selvatiche e il cui allevamento non sottostà a comprovate tecniche e a omologate tecnologie né si basa su dati e metodi definiti e standardizzati. Ne consegue che non esiste un metodo che dia risultati certi, ma un esclusivo approccio empirico, da cui derivano diversi risultati ed esperienze dagli esiti molto variabili e sicuramente non replicabili con certezza di riuscita. Soprattutto per Tordo sassello e Cesena, occorre inoltre rimarcare come si pongano ulteriori difficoltà relative alle particolari esigenze meteo-climatiche necessarie affinché le coppie di tali specie giungano non solo alla deposizione, ma alla successiva schiusa. Non per nulla, a testimonianza delle peculiarità meteo-climatiche e ambientali necessarie per la riproduzione di queste specie, vi è in Italia l’assoluta sporadicità di casi accertati di nidificazione in natura del Tordo sassello, i cui contingenti europei si riproducono in territori posti molto a nord del continente, mentre per la Cesena le condizioni favorevoli in natura, nel nostro paese, si presentano esclusivamente sulle Alpi dai fondovalle ai oltre i 1.800/1.900 metri di altitudine, con maggiore presenza nelle aree centro-orientali della catena montana.

- Va segnalato che la Regione Veneto si è attivata con una sperimentazione di allevamento

in cattività di turdidi, per soddisfare la forte richiesta di soggetti da richiamo a scopo venatorio.

Obiettivo principale della sperimentazione è stato quello di verificare la fattibilità di un allevamento in voliera in condizioni di benessere animale ed in grado di fornire un numero cospicuo di soggetti da destinarsi come richiami per scopi venatori. Per le diverse problematiche riscontrate sia dal punto di vista sanitario, etologico e tecnico, il progetto si è dimostrato da subito molto ambizioso e con evidenti e numerose difficoltà di percorso soprattutto per la mancanza di altre esperienze analoghe di confronto nel resto del territorio nazionale. A consuntivo finale, si è concluso che la strada per la sperimentazione è ancora lunga e la tappa successiva sarà quella di individuare e testare adeguati sistemi e metodi di allevamento.

- Oltre alle cospicue probabilità d'insuccesso legate all'allevamento di specie non domestiche come i Turdidi, si aggiunga che le due specie Tordo sassello e Cesena sono molto sensibili alla malaria aviare, patologia protozoaria trasmessa dalla puntura delle zanzare, che in periodo estivo può causare vere e proprie morie in soggetti detenuti all'aperto o comunque in strutture non dotate di reti anti-insetto, uniche in grado di proteggere gli animali dal rischio di contagio. Tale patologia non è peraltro presente né descritta negli areali naturali di riproduzione di queste specie, probabilmente per l'assenza di quelle caratteristiche ambientali (alta temperatura e umidità) che alle nostre latitudini permette un diffuso sviluppo del vettore. Anche Usutu e WND virus, patologie endemiche nel contesto regionale, sono in grado di determinare fenomeni di mortalità nei volatili allevati.

- L'allevamento delle quattro specie di Turdidi cacciabili è problematico e complesso perché influenzato da numerosi fattori, abiotici e biotici, che possono condizionare anche pesantemente i successi riproduttivi e quindi la produzione di soggetti a scopo venatorio. Pubblicazioni sull'argomento evidenziano come la corretta impostazione della dieta, soprattutto in termini di macro e microelementi, sia un elemento focale e da sviluppare adeguatamente. Analogamente sono da definire le idonee condizioni di umidità, temperatura e fotoperiodo quali condizioni fondamentali per poter ottenere risultati soddisfacenti. In termini di successo riproduttivo per singola coppia, vanno sperimentate e definite dimensioni delle voliere, controllo dell'umidità nell'aria mediante deumidificatori e ventilatori, nonché uso di prodotti farmaceutici per il controllo dei parassiti dei volatili.

- La "non standardizzazione" dell'allevamento delle specie appartenenti alla famiglia dei Turdidi, di fatto non consente di quantificare le performance riproduttive (numero di uova deposte in una stagione, percentuale di schiusa, percentuale di pulli svezzati e percentuale di sopravvivenza post svezzamento), rendendo quindi difficilmente praticabile l'allevamento amatoriale e professionale. Non deve inoltre essere ignorato l'elemento di oggettiva difficoltà nel riconoscere un soggetto maschio da uno femmina (a eccezione della sola specie Merlo), a causa dell'identico piumaggio dei due sessi. Ciò impatta sulla reale utilizzabilità dei soggetti riprodotti in allevamento, poiché negli uccelli canori – cui i Turdidi appartengono – solo i maschi effettuano quel canto che è la chiave d'interesse per la loro funzione di richiami vivi.

In Lombardia, l'attività di allevamento di fauna selvatica autoctona è normata dal R.R. n. 16 del 4 agosto 2003 ("Regolamento di attuazione degli artt. 21 comma 9, 26 comma 3, 27 comma 4, 39 comma 1 e 43 comma 2 della L.R. 16 agosto 1993, n. 26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria"). All'art. 22, comma 1, viene espressamente riportato come l'allevamento di fauna selvatica autoctona, limitatamente alle classi mammiferi e uccelli, a scopo alimentare, di ripopolamento, ornamentale

e amatoriale avviene nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria di cui al D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320. Nel citato Regolamento 16, gli allevamenti si distinguono in allevamenti per fini commerciali, consentiti ai soli titolari di impresa agricola (comma 5) e allevamenti senza fini commerciali secondo le seguenti tipologie:

- sono allevamenti per fini commerciali di categoria A, soggetti ad autorizzazione della Provincia (oggi Regione), gli allevamenti esercitati a mezzo di imprese o aziende agricole tecnicamente attrezzate, in cui l'attività risulti essere la sola, ovvero, la principale, ai fini del reddito d'impresa;

- sono allevamenti per fini commerciali di categoria B, soggetti ad autorizzazione della Provincia (oggi Regione), gli allevamenti realizzati a scopo di integrazione dei redditi;

- sono allevamenti di categoria C gli allevamenti amatoriali e ornamentali senza fini commerciali. Tali allevamenti sono soggetti ad autorizzazione della Provincia (oggi Regione), ad eccezione di quelli di Turdidi e di Fringillidi fino a trenta capi.

Da una ricognizione effettuata a febbraio 2019 in Lombardia risultano autorizzati/noti 108 allevamenti, di cui gli allevamenti di categoria C, ovvero quelli amatoriali e ornamentali senza fini commerciali, sono di gran lunga maggiormente rappresentati, mentre quelli a livello imprenditoriale sono presenti in numero molto ridotto. Dall'analisi dei dati disponibili sul numero di richiami vivi prodotti negli allevamenti, emerge che nell'ultima annata riproduttiva (2018) sono stati allevati 3.782 Turdidi, un quantitativo rilevante per gli sforzi profusi dagli allevatori, ma sicuramente molto lontano dal fabbisogno di richiami vivi, calcolato in 44.526 richiami sulla base dei dati contenuti nella specifica banca dati regionale.

Considerate le citate difficoltà di allevamento delle specie di Turdidi, solo gli allevamenti altamente specializzati (di tipo A) potrebbero soddisfare, almeno in parte, la domanda di richiami vivi di tali specie, tenuto comunque conto delle difficoltà sopra esposte.

Inoltre i richiami vivi di allevamento hanno performances di canto inferiori a quelle dei richiami vivi di cattura. Ciò deriva in particolare dal fatto che tutti gli uccelli apprendono il canto, per imitazione, dai loro consimili. Tale possibilità di apprendimento, di particolare importanza per le specie canore cui appartengono anche i Turdidi, è abituale allo stato di naturale libertà, non altrettanto per esemplari nati e viventi in allevamento, che non dispongono nelle immediate vicinanze di maschi adulti cantori dai quali apprendere le sequenze e le variazioni del canto emesso in periodo riproduttivo. Nell'ottica della migliore economia di utilizzo dei richiami vivi in relazione alle capacità canore e rispetto ai risultati attesi o ipotizzati, è quindi generalmente più adeguato ai fini venatori disporre di un richiamo proveniente dallo stato di naturale libertà piuttosto che di uno proveniente da allevamento in cattività. Ulteriore elemento fondamentale relativo all'utilizzo di richiami vivi per la caccia da appostamento, riguarda il fatto che il loro impiego non possa essere sostituito dall'utilizzo di metodi di richiamo alternativi (a bocca, manuali, ecc.). Tali alternative non sono una soluzione adatta per le forme di caccia praticate in Lombardia a causa delle caratteristiche ambientali in particolare nelle zone alpine e prealpine, ove la migrazione autunnale interessa valli e crinali ampi e il comportamento migratorio è diversificato quanto a quote e ritmi giornalieri e settimanali, oltre che per velocità e sovrapposizione di movimenti migratori di specie diverse. L'utilizzo di richiami vivi nelle condizioni citate permette una continuità del canto ed una emissione ad un volume che i richiami a bocca o manuali, non possono espletare. La caccia da appostamento viene inoltre esercitata da un'ora prima del sorgere del sole fino ad almeno alla maggior parte della mattinata, con un esercizio lungo e costante nella stagione, che può essere supportato solo dall'utilizzo dei richiami vivi.

L'allevamento in cattività e l'utilizzo di metodi di richiamo alternativi (a bocca, manuali, ecc.), ad oggi, non possono, pertanto, essere considerati soluzioni alternative soddisfacenti all'utilizzo di richiami vivi di cattura.

- ALLA CONDIZIONE DI RISPETTO DELLA PICCOLA QUANTITA':

    - Le specie per cui si ritiene di concedere l'autorizzazione rientrano tra le specie cacciabili;
    - La cattura viene autorizzata nello stesso periodo in cui le stesse specie sono oggetto di prelievo venatorio;
    - La quantità che si ritiene di autorizzare per la cattura rappresenta circa lo 0,77% del carniere medio annuale dei cacciatori lombardi nel periodo 2002-2015 delle specie di cui trattasi;

- AI MEZZI E METODI DI CATTURA:

La cattura delle suddette specie di uccelli selvatici a fini di richiamo avviene mediante l'utilizzo di reti. La cattura di uccelli mediante reti è vietata ai sensi dell'art. 8 della Direttiva Uccelli. Può essere possibile derogare a tale divieto ricorrendo alla deroga prevista dall'art. 9, della Direttiva Uccelli, nel pieno rispetto dei requisiti e delle condizioni previste dallo stesso articolo. L'art. 9 della Direttiva, fatta salva la necessità di dimostrare l'assenza di soluzioni alternative soddisfacenti al ricorso alla deroga, prevede tre ragioni che potrebbero giustificare il ricorso alla stessa, ovvero quelle riportate alle lettere a), b) e c) del comma 1 dello stesso art. 9. La cattura di uccelli selvatici da cedere ai cacciatori ai fini del loro utilizzo come richiami vivi nella caccia da appostamento, escludendo necessariamente le lett. a) e b), ricadrebbe nella lett. c), ovvero per "consentire, in condizioni rigidamente controllate e in modo selettivo la cattura, la detenzione o altri impieghi misurati di determinati uccelli in piccole quantità". Il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con nota del 5 agosto 2016 sull'applicazione dell'art. 4 comma 3, della l. 157/92, come novellato con l. 115/2015, indirizzata al Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome ed ai Presidenti delle Regioni, chiarisce come la norma vieti di utilizzare, in regime di prelievo ordinario, mezzi, impianti o metodi di cattura contemplati nell'allegato IV della Direttiva 2009/147/CE ed evidenzia inoltre che la medesima prescrizione non preclude la possibilità, da parte delle Regioni, di ricorrere al regime delle deroghe in base a quanto previsto dall'articolo 19-bis della stessa l.157/92 ai sensi dell'articolo 9 della citata Direttiva, purché sia garantita, tra le altre, la condizione pregiudiziale che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti. Sembrerebbe pertanto che lo stesso Ministero abbia ritenuto che la cattura di uccelli con reti, qualora non appartenente ad un regime di prelievo ordinario per il quale l'impiego di reti risulterebbe vietato, possa essere autorizzata ricorrendo alla deroga a condizione che le reti presentino caratteristiche di selettività, sia intrinseche come di seguito esposte, che cosiddette "a posteriori", cioè dovute all'intervento degli operatori abilitati e autorizzati, nonché ad altre prescrizioni di seguito definite. Le catture sono esercitate mediante l'impiego di richiami vivi appartenenti alle specie: Tordo bottaccio (*Turdus philomelos*), Merlo (*Turdus merula*), Tordo sassello (*Turdus iliacus*), Cesena (*Turdus pilaris*) e che l'utilizzo di tali richiami permetterà di attirare e catturare selettivamente le specie oggetto di deroga.

L'attività di cattura si svolgerà in base alle seguenti disposizioni e modalità:

- ogni impianto sarà autorizzato da Regione Lombardia
- Regione Lombardia provvederà a stipulare convenzioni con i gestori degli impianti di cattura, dettagliando gli obblighi dei gestori dell'impianto, i casi di revoca

dell'autorizzazione ed il numero massimo complessivo di esemplari catturabili per singola specie

- le catture saranno svolte in impianti fissi a reti verticali con maglia non inferiore a 32 mm della tipologia roccolo e/o bresciana onde selezionare almeno parzialmente le specie da catturare
- tutti gli impianti di cattura, in fase di attività, non potranno essere lasciati incustoditi
- il controllo alle reti dovrà essere compiuto almeno entro ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse
- le reti dovranno essere controllate a vista dal personale impiegato
- ogni esemplare catturabile deve essere immediatamente inanellato in modo inamovibile; la liberazione delle specie non catturabili dovrà avvenire alle reti per realizzare la selettività della cattura anche a posteriori
- gli uccelli catturati vengono estratti dalle reti da personale specializzato abilitato da ISPRA
- i controlli alle reti avverranno almeno ogni ora e più frequentemente in caso di condizioni atmosferiche avverse
- le reti vengono controllate a vista dal personale impiegato

Regione Lombardia si avvarrà per la gestione di ciascun impianto di cattura, di un gestore qualificato e valutato idoneo da ISPRA (ex INFS)

- <u>ALLE CONDIZIONI DI RISCHIO, IN CONSIDERAZIONE ANCHE DEI CONTROLLI E DELLE PARTICOLARI FORME DI VIGILANZA PREVISTE</u>:

  Un rischio potenziale è rappresentato dalla cattura di esemplari appartenenti a specie non oggetto di deroga. Tale evento accidentale è limitato grazie alla tipologia di reti e all'utilizzo di uccelli da richiamo appartenenti alle stesse specie. Tali esemplari, non oggetto di cattura in deroga, verranno subito liberati alle reti.
  Un altro rischio potenziale è rappresentato dalla cattura di esemplari appartenenti a specie oggetto di deroga in numero superiore a quello autorizzato. Anche tale rischio, visto il sistema di verifica di cui al successivo punto 11, non sussiste. Inoltre il numero di uccelli catturati in Regione Lombardia è risultato quasi sempre inferiore rispetto all'autorizzato (es.: nel 2014 sono stati catturati 11.895 uccelli a fronte dei 19.000 autorizzati), a causa delle fluttuazioni nell'andamento migratorio delle specie interessate, che non possono essere ovviamente conosciute né ipotizzate al momento della definizione dei quantitativi catturabili, dipendendo strettamente dagli esiti riproduttivi nei quartieri di nidificazione e dall'andamento meteorologico dei mesi in cui si svolge la migrazione autunnale.

VALUTATO per quanto attiene alle circostanze di tempo del prelievo, che la migrazione autunnale delle specie di cui si intende autorizzare la cattura a fini di richiamo avviene nel periodo compreso tra i mesi di settembre e dicembre e che la cattura venga autorizzata dall'alba alle ore 16.00: per il merlo e il tordo bottaccio dal 15 settembre al 15 ottobre 2019; per la cesena e il tordo sassello dal 15 ottobre al 15 dicembre;

VALUTATO opportuno per quanto riguarda:

- Il luogo in cui autorizzare l'attività di prelievo, considerare gli impianti di seguito elencati, per i quali è autorizzata l'attività di cattura:

BOZZA

Provincia	Nome impianto	Comune
BERGAMO	AL CANTO	SEDRINA
	BAGU'	ONETA
	BERTO'	COLZATE
	BOSDOCCO	ALMENNO S.B.
	CAVAGNOCOL	CASAZZA
	CERESOLA	VALTORTA
	CLI	ZOGNO
	CIMA LONGA	ALMENNO S.B.
	CLUSORINA	SCHILPARIO
	CORNA	ZOGNO

BOZZA

Provincia	Nome impianto	Comune
BERGAMO	COSTA COLARINO	SERINA
	CULI' DE URTIGHERA	DOSSENA
	DEI MONTANE!	GANDINO
	FOPPA SPESSA	DOSSENA
	MAGRET	AVIATICO
	MESCHINO	RONCOBELLO
	MONTE CROCE	LEFFE
	MONFEFARNO	GANDINO
	MONTE NUOVO	SCHILPARIO
	PICCO	PONTIDA
	ROCOL DIPRISE	ZOGNO
	SELVA D'AGNONE	VALGOGLIO
	SVALI'	OLTRE IL COLLE
	TAVERNELLE IN CASTAGNETA	BERGAMO
	ZEB	RONCOBELLO
BRESCIA	FRANCIACORTA 1	MONTICELLI BRUSATI
	FRANCIACORTA 3	CAPRIOLO
	FRANCIACORTA 4	CHIARI
	FRANCIACORTA 6	COLOGNE
	FRANCIACORTA 11	CELLATICA
	VALLE TROMPIA 1	BOVEGNO
	VALLE SABBIA 1	VESTONE
	VALLE SABBIA 2	TREVISO BRESCIANO
	VALLE SABBIA 4	ANFO
	VALLE SABBIA 5	BIONE
	VALLE SABBIA 6	BAGOLINO

BOZZA

- Il numero di capi prelevabili, non prevedere un limite giornaliero, bensì complessivo per l'intero periodo consentito, prelevabili da ogni provincia interessata, suddiviso per specie, come di seguito specificato:

Provincia	Specie	Numero massimo di richiami assegnabili
BS	CESENA	2.425
	MERLO	2.359
	TORDO BOTTACCIO	1.166
	TORDO SASSELLO	2.244
BG	CESENA	926
	MERLO	885
	TORDO BOTTACCIO	390
	TORDO SASSELLO	849
CO	CESENA	104
	MERLO	107
	TORDO BOTTACCIO	75
	TORDO SASSELLO	100
LC	CESENA	203
	MERLO	204
	TORDO BOTTACCIO	135
	TORDO SASSELLO	194
MI	CESENA	15
	MERLO	14
	TORDO BOTTACCIO	11
	TORDO SASSELLO	10
VA	CESENA	41
	MERLO	38
	TORDO BOTTACCIO	28
	TORDO SASSELLO	30
PV	CESENA	1
	MERLO	1
	TORDO BOTTACCIO	1
	TORDO SASSELLO	1
MN	CESENA	25
	MERLO	24
	TORDO BOTTACCIO	19
	TORDO SASSELLO	20
MB	CESENA	9
	MERLO	8
	TORDO BOTTACCIO	6
	TORDO SASSELLO	7
SO	CESENA	5
	MERLO	6

BOZZA

	TORDO BOTTACCIO	4
	TORDO SASSELLO	6
CR	CESENA	1
	MERLO	1
	TORDO BOTTACCIO	1
	TORDO SASSELLO	1

Le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali provvederanno a ripartire sul territorio di propria competenza, tra gli impianti autorizzati e suddiviso per specie, il numero dei capi catturabili;

DATO ATTO che i soggetti preposti alla vigilanza sono quelli indicati negli artt. 27 e 28 della L. 157/92 e negli artt. 48 e 49 della L.R. 26/93;

RITENUTO opportuno, per quanto attiene i controlli e le particolari forme di vigilanza, prevedere che:

- I soggetti preposti alla vigilanza effettuino i seguenti controlli:
  - Verifica della corretta turnazione dei controlli alle reti;
  - Verifica sulla presenza del personale autorizzato nell'ambito dell'impianto;
  - Controllo dello stato delle reti (metratura autorizzata, maglia, tensionamento, pulizia);
  - Controllo dei locali dell'impianto di cattura onde verificare eventuale trafugamento di richiami e presenza di mezzi di cattura o prelievo (richiami elettroacustici, armi) non autorizzati;
  - Controllo della procedura di inanellamento onde verificare il corretto utilizzo degli anelli metallici identificativi;
  - Controllo delle procedure di registrazione dei richiami catturati;
  - Controllo del numero di richiami catturati, di quelli conferiti ai centri di distribuzione e di quelli trattenuti nell'impianto rispetto al totale di quelli catturabili;

- Con la seguente frequenza:
  - Impianti con metri quadrati di reti complessivi inferiori o uguali a 1000: minimo un controllo ogni 15 giorni per ogni impianto;
  - Impianti con metri quadrati di reti complessivi compresi tra 1001 e 2000: minimo un controllo ogni decade per ogni impianto;
  - Impianti con metri quadrati di reti complessivi superiori a 2000: minimo un controllo ogni settimana per ogni impianto;

ATTESO che, al fine di garantire i controlli minimi e le particolari forme di vigilanza sul prelievo in deroga, i soggetti di cui all'art. 48 della L.R. 26/93 dovranno assicurare i controlli presso gli impianti di cattura nel periodo di attività, sulla scorta delle indicazioni di cui al punto precedente;

DATO ATTO che, in conformità all'art.4, comma 3, della legge 157/92, gli impianti di cattura saranno gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'ISPRA;

RITENUTO pertanto di autorizzare i Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali alla cattura di esemplari appartenenti alle specie cesena (Turdus pilaris), merlo (Turdus merula), tordo bottaccio (Turdus philomelos) e tordo sassello (Turdus iliacus);

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Richiamate le premesse quale parte integrante del presente atto:

1. Di autorizzare i Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali, in attuazione della deroga prevista dall'art. 9 lett.c), della Direttiva 2009/147/CE e di quanto previsto dagli artt.4 e 19 bis della l.157/92 all'effettuazione della cattura di uccelli selvatici per la cessione a fini di richiamo da utilizzarsi nella caccia da appostamento, secondo le seguenti modalità e condizioni:

   1.1 <u>specie oggetto di deroga</u>:
   - cesena (Turdus pilaris), merlo (Turdus merula), tordo bottaccio (Turdus philomelos) e tordo sassello (Turdus iliacus);

   1.2 <u>mezzi, impianti e metodi di cattura</u>:
   - la cattura è effettuata con l'impiego di richiami vivi appartenenti alle specie che si intendono catturare, in impianti fissi a reti verticali con maglia non inferiore a 32 mm.;

   1.3 <u>condizioni di rischio</u>:
   - il rischio potenziale di pregiudicare lo stato di conservazione delle specie non oggetto di deroga non sussiste in quanto la cattura di esemplari appartenenti a specie non target, subito liberati, è molto limitata. Il rischio di catturare esemplari appartenenti a specie oggetto di deroga in numero superiore a quello autorizzato non sussiste, stante il sistema di verifica e controllo di cui ai successivi punti 2.3 e 2.4;

   1.4 <u>circostanze di tempo</u>:
   - la cattura è autorizzata dall'alba alle ore 16.00: per il merlo e il tordo bottaccio dal 15 settembre al 15 ottobre 2019; per la cesena e il tordo sassello dal 15 ottobre al 15 dicembre;

   1.5 <u>circostanze di luogo</u>:
   - la cattura è autorizzata presso gli impianti di cui all'allegato 1, tabella B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

   1.6 <u>numero di capi prelevabili</u>:

   il numero massimo, suddiviso per specie di uccelli catturabili in ogni provincia è quello riportato nell'allegato 1, tabella A, parte integrante e sostanziale del presente atto. I Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali provvederanno a ripartire sul territorio di propria competenza, tra gli impianti autorizzati e suddiviso per specie, il numero dei capi catturabili;

   1.7 <u>controlli, particolari forme di vigilanza e organi incaricati della stessa</u>:
   - i soggetti preposti alla vigilanza sono quelli indicati negli artt. 27 e 28 della l. 157/92 e negli artt. 48 e 49 della l.r. 26/93 e dovranno effettuare i seguenti controlli:
     - Verifica della corretta turnazione dei controlli alle reti;
     - Verifica sulla presenza del personale autorizzato nell'ambito dell'impianto;
     - Controllo dello stato delle reti (metratura autorizzata, maglia, tensionamento, pulizia);
     - Controllo dei locali dell'impianto di cattura onde verificare eventuale trafugamento di richiami e presenza di mezzi di cattura o prelievo (richiami elettroacustici, armi) non autorizzati;
     - Controllo della procedura di inanellamento onde verificare il corretto utilizzo degli anelli metallici identificativi;

BOZZA

- Controllo delle procedure di registrazione dei richiami catturati;
- Controllo del numero di richiami catturati, di quelli conferiti ai centri di distribuzione e di quelli trattenuti nell'impianto rispetto al totale di quelli catturabili;

i controlli dovranno essere effettuati con la seguente frequenza:

- Impianti con metri quadrati di reti complessivi inferiori o uguali a 1000: minimo un controllo ogni 15 giorni per ogni impianto;
- Impianti con metri quadrati di reti complessivi compresi tra 1001 e 2000: minimo un controllo ogni decade per ogni impianto;
- Impianti con metri quadrati di reti complessivi superiori a 2000: minimo un controllo ogni settimana per ogni impianto;

1.8 soggetti abilitati al prelievo:

- la cattura può essere effettuata dagli impianti autorizzati di cui alla tabella B, allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di stabilire che:

2.1 per ogni impianto di cattura i Dirigenti delle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali determinino il numero massimo di uccelli catturabili, suddiviso per specie, non inferiore a 100 esemplari complessivi;

2.2 i soggetti di cui all'art. 48 e 49 della l.r. 26/93, artt. 27 e 28 della L. 157/92, al fine di garantire i controlli minimi e le particolari forme di vigilanza sul prelievo in deroga, assicurino i controlli presso gli impianti di cattura nel periodo di attività, sulla base delle indicazioni di cui al punto 1.7;

2.3 i gestori dei singoli impianti, sulla base dei registri degli uccelli catturati di cui all'allegato D alla l.r. 26/93, trasmettano alle Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali, con cadenza giornaliera i dati di cattura, parziali e totali, suddivisi per specie;

2.4 le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali compileranno, con analoga scadenza, un sistema di monitoraggio condiviso il quale, essendo visibile in tempo reale, permetterà di evidenziare un eventuale rischio di superamento della soglia catturabile annualmente e, di conseguenza, sospendere tempestivamente l'attività di cattura con apposito provvedimento;

2.5 le Strutture Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca degli Uffici Territoriali Regionali provvedano a inserire nella banca dati regionale, non oltre il mese di gennaio 2020, i dati relativi ai richiami catturati e ceduti agli aventi diritto;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

IL SEGRETARIO

BOZZA

ALLEGATO 1 ALLA DGR N. DEL

TABELLA A:

NUMERO MASSIMO DI CAPI CATTURABILI SUDDIVISO PER PROVINCIA E PER SPECIE

Provincia	Specie	Numero massimo di richiami assegnabili
BS	CESENA	2.425
	MERLO	2.359
	TORDO BOTTACCIO	1.166
	TORDO SASSELLO	2.244
BG	CESENA	926
	MERLO	885
	TORDO BOTTACCIO	390
	TORDO SASSELLO	849
CO	CESENA	104
	MERLO	107
	TORDO BOTTACCIO	75
	TORDO SASSELLO	100
LC	CESENA	203
	MERLO	204
	TORDO BOTTACCIO	135
	TORDO SASSELLO	194
MI	CESENA	15
	MERLO	14
	TORDO BOTTACCIO	11
	TORDO SASSELLO	10
VA	CESENA	41
	MERLO	38
	TORDO BOTTACCIO	28
	TORDO SASSELLO	30
PV	CESENA	1
	MERLO	1
	TORDO BOTTACCIO	1
	TORDO SASSELLO	1
MN	CESENA	25
	MERLO	24
	TORDO BOTTACCIO	19
	TORDO SASSELLO	20
MB	CESENA	9
	MERLO	8
	TORDO BOTTACCIO	6
	TORDO SASSELLO	7
SO	CESENA	5
	MERLO	6
	TORDO BOTTACCIO	4

BOZZA

	TORDO SASSELLO	6
CR	CESENA	1
	MERLO	1
	TORDO BOTTACCIO	1
	TORDO SASSELLO	1

TABELLA B:

IMPIANTI IN CUI È AUTORIZZATA L'ATTIVITA' DI CATTURA

Provincia	Nome impianto	Comune
BERGAMO	AL CANTO	SEDRINA
	BAGU'	ONETA
	BERTO'	COLZATE
	BOSDOCCO	ALMENNO S.B.
	CAVAGNOCOL	CASAZZA
	CERESOLA	VALTORTA
	CLI	ZOGNO
	CIMA LONGA	ALMENNO S.B.
	CLUSORINA	SCHILPARIO
	CORNA	ZOGNO

BOZZA

Provincia	Nome impianto	Comune
	COSTA COLARNO	SERINA
	CULI' DE URTIGHERA	DOSSENA
	DEI MONTANE !	GANDINO
	FOPPA SPESSA	DOSSENA
	MAGRET	AVIATICO
	MESCHINO	RONCOBELLO
	MONTE CROCE	LEFFE
	MONFEFARNO	GANDINO
	MONTE NUOVO	SCHILPARIO
	PICCO	PONTIDA
	ROCOL DI PRISE	ZOGNO
	SELVA D'AGNONE	VALGOGLIO
	SVALI'	OLTRE IL COLLE
	TAVERNELLE IN CASTAGNETA	BERGAMO
	ZEB	RONCOBELLO
BRESCIA	FRANCIACORTA 1	MONTICELLI BRUSATI
	FRANCIACORTA 3	CAPRIOLO
	FRANCIACORTA 4	CHIARI
	FRANCIACORTA 6	COLOGNE
	FRANCIACORTA 11	CELLATICA
	VALLE TROMPIA 1	BOVEGNO
	VALLE SABBIA 1	VESTONE
	VALLE SABBIA 2	TREVISO BRESCIANO
	VALLE SABBIA 4	ANFO
	VALLE SABBIA 5	BIONE
	VALLE SABBIA 6	BAGOLINO

BOZZA

Provincia	Nome impianto	Comune
	VALLE SABBIA 10	TREVISO BRESCIANO
COMO	SPARAVERE	STAZZONA
LECCO	FUENTES	COLICO
	CAINALLO	ESINO LARIO
	S. ROCCO	MERATE
MANTOVA	CASTELLARO	MONZAMBANO
MONZA BRIANZA	ROCCOLO-BRESSANA	GIUSSANO

BOZZA

ALLEGATO 2

STAGIONE VENATORIA 2019-2020. AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO IN DEROGA, AI SENSI DELL'ART.9, PAR.1, LETT. C) DELLA DIRETTIVA UCCELLI 2009/147/CE E DELL'ART. 19BIS DELLA L. 157/92 DELLE SPECIE FRINGUELLO E STORNO.

VISTE:

- La direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici ed, in particolare:
    - L'art. 5 che prevede che, fatti salvi gli articoli 7 e 9, gli stati membri adottino le misure necessarie per instaurare un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli stati membri, che comprenda, tra gli altri, il divieto di ucciderli o di catturarli deliberatamente con qualsiasi metodo;
    - L'art. 8 che prevede che, per quanto riguarda la caccia, la cattura o l'uccisione di uccelli, gli stati membri vietino il ricorso a qualsiasi mezzo, impianto o metodo di cattura o di uccisione in massa o non selettiva o che possa portare localmente all'estinzione di una specie, in particolare quelli elencati all'allegato IV, lettera a);
    - L'art. 9 che prevede la possibilità di derogare agli articoli da 5 a 8, sempre che non vi siano altre soluzioni soddisfacenti, limitatamente alle ragioni di cui al comma 1, lett. a), b) e c) e nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dallo stesso articolo;

- La legge 11 febbraio 1992 n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" ed in particolare l'art. 19bis;

- La legge regionale 16 agosto 1993 n.26 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria" ed in particolare l'allegato C "specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 gennaio" tra le quali Fringuello e lo Storno;

CONSIDERATO che, per autorizzare il prelievo venatorio delle specie Fringuello e Storno è necessario attivare la procedura di deroga prevista dall'art. 9, comma 1, lett.c) della direttiva 2009/147/CE, allo scopo di garantire condizioni rigidamente controllate e selettive del prelievo delle specie di uccelli di cui sopra in piccole quantità;

VALUTATO che l'art. 19bis della L.157/92 al comma 3 prevede che le deroghe siano adottate con atto amministrativo sentito l'ISPRA;

CONSIDERATO che La possibilità di ricorrere alla deroga prevista dall'art. 9, par. 1, lett. c) per soddisfare esigenze ricreative, quale la caccia, trova riscontro nella sentenza della Corte di Giustizia Europea del 16 ottobre 2003 (Causa C-182/02 avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 234 CE, dal Conseil d'Etat (Francia) nella causa dinanzi ad esso pendente) con la quale la Corte ha affermato che la caccia agli uccelli selvatici praticata a fini amatoriali (ricreativi) può corrispondere a un "impiego misurato" autorizzato dall'articolo 9, par. 1, lett. c);

BOZZA

DATO ATTO che con comunicazione dell'11 marzo 2019 avente ad oggetto "art. 19 bis della L. 157/92. Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della Direttiva 2009/147/CE" l'Assessore Rolfi comunicava alla Giunta Regionale l'avvio della richiesta di parere ad ISPRA per la deroga, ai sensi dell'ex art.9, comma1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE, ad autorizzare il prelievo delle specie Fringuello, Peppola e Storno nella stagione venatoria 2019-2020;

DATO ATTO che:

- Regione Lombardia con nota prot. 21796 del 12.03.2019 ha chiesto, ai sensi dell'art. 19bis della L. 157/92, parere ad ISPRA in ordine alla deroga ex art.9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE per autorizzare il prelievo delle specie Fringuello, Peppola e Storno nel corso della stagione venatoria 2019-2020;
- ISPRA con nota del 04.04.2019 prot. N. 11984/2019 rilasciata ai sensi della suddetta normativa, ha espresso parere sfavorevole alla richiesta di deroga in considerazione del fatto che nella richiesta regionale "non vengono evidenziati nuovi elementi" motivazionali rispetto alle richieste degli anni precedenti e "dalla Commissione Europea non sono stati forniti nuovi elementi di valutazione" rispetto alla norma vigente;

CONSIDERATO che il parere ISPRA, per consolidato orientamento giurisprudenziale, si configura obbligatorio ma non vincolante a condizione che l'amministrazione regionale motivi congiuntamente il rispetto di tutte le condizioni previste dall'art. 9, comma 1, lettera c) della Direttiva 2009/147/CE;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del presente provvedimento per le seguenti motivazioni a supporto del rispetto delle condizioni di cui alla Direttiva 2009/147/CE, con riguardo:

- <u>ALL'ASSENZA DI SOLUZIONI ALTERNATIVE SODDISFACENTI</u>

Non può costituire soluzione alternativa soddisfacente al prelievo delle specie in argomento, l'esercizio della caccia su altre specie migratrici di passeriformi correntemente cacciabili in Italia, come ad esempio i Turdidi, poiché per ciascuna specie sono state perfezionate, nel corso del tempo, specifiche modalità di esercizio venatorio. Il raggiungimento dell'obiettivo perseguito è possibile esclusivamente mediante il prelievo, controllato e quantitativamente predeterminato, di soggetti appartenenti alle specie di cui trattasi.
Le sopra richiamate modalità specifiche di caccia sono riassumibili come segue:
- gli appostamenti maggiormente vocati alla caccia a ciascuna delle specie considerate, hanno collocazione differente da quella degli appostamenti maggiormente vocati al prelievo dei Turdidi, per quanto attiene all'altitudine, all'orografia, al contesto vegetazionale, ovvero alle caratteristiche ambientali del sito ove insistono gli appostamenti;
- ogni specie prevede una peculiare preparazione dell'appostamento di caccia, onde attirare e abbattere gli esemplari selvatici;
- la caccia alle due specie considerate si attua generalmente in orari diversi, di solito più tardivi potendosi protrarre anche nelle ore pomeridiane, rispetto a quelli della caccia ai Turdidi che investono al contrario le prime ore del mattino;
- la caccia a ognuna delle due specie considerate prevede l'impiego di richiami vivi conspecifici, così come di armi di calibro e caricate con munizioni diverse rispetto alle distanze di tiro richieste;
- lo stesso portato storico-culturale dei cacciatori maggiormente interessati al prelievo delle due specie considerate, ha reso possibile nel tempo lo sviluppo di capacità e conoscenze specifiche per una maggiore efficacia in questo genere di prelievo.

- <u>ALLO STATO DI CONSERVAZIONE</u>

Lo stato di conservazione del Fringuello (*Fringilla coelebs*) è "Least Concern" a livello internazionale (*BirdLife International, 2015*). La specie è definita in uno stato di conservazione favorevole ("secure") in Europa da BirdLife International nel 2004 (*BirdLife International (2004) Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The Netherlands: BirdLife International*), che stima la presenza di 130.000.000-240.000.000 di coppie nidificanti, che consentono di stimare la presenza di 390.000.000-720.000.000 di individui. Il trend europeo, nel periodo 1980-2016, è considerato stabile:

Species	Base year	Mult. Slope	Mult. Slope SE	Trend classification
Fringilla coelebs	1980	1,0008	0,0005	Stable

in base ai dati raccolti in 28 nazioni dal Pan-European Common Bird Monitoring Scheme *(EBCC/BirdLife/RSPB/CSO, 2018).* In Italia, la tendenza della popolazione, registrata nel periodo 2000-2013, è di incremento moderato *(*da Rete Rurale Nazionale & LIPU (2015). Italia – Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2014.). In Lombardia, dati disponibili alla stagione riproduttiva 2017, la popolazione nidificante risulta in incremento moderato (Brambilla M., Calvi G., Vitulano S. (2018). Servizio di monitoraggio dell'avifauna nidificante in Lombardia anno 2017. Relazione tecnica conclusiva. Regione Lombardia).

Lo stato di conservazione dello Storno (*Sturnus vulgaris*) è "Least Concern" a livello internazionale (*BirdLife International, 2015*). Le popolazioni della specie, nel periodo 1990–2000, sono risultate in crescita o stabili in buona parte dell'Europa centrale e meridionale ed in calo nella parte settentrionale e occidentale del continente nel 2004 *(BirdLife International (2004) Birds in the European Union: a status assessment. Wageningen, The Netherlands: BirdLife International)*. Complessivamente il trend generale della popolazione europea, nel periodo 1980-2016:

Species	Base year	Mult. Slope	Mult. Slope SE	Trend classification
Sturnus vulgaris	1980	0,9757	0,0026	Moderate decline (p<0.01) **

è risultato in moderato declino sulla base dei dati raccolti in 28 nazioni dal Pan-European Common Bird Monitoring Scheme *(EBCC/BirdLife/RSPB/CSO, 2018)*. In Italia, la tendenza della popolazione, registrata nel periodo 2000-2013, è invece di incremento moderato *(*da *Rete Rurale Nazionale & LIPU(2015). Italia – Farmland Bird Index, Woodland Bird Index e andamenti di popolazione delle specie 2000-2014.*). Le coppie nidificanti a livello nazionale sono stimate tra 800.000 e 2.000.000 (*BirdLife International (2017) European Birds of Conservation Concern – Populations, Trends and National Responsibilities*). L'Italia è collocata in una posizione strategica rispetto all'area di svernamento della specie nel Paleartico occidentale; per questa ragione, ogni anno, viene raggiunta da ingenti quantitativi di soggetti provenienti da una vasta area che interessa l'Europa orientale e settentrionale. Il prelievo in Lombardia avverrebbe, quindi, su popolazioni molto numerose e meno vulnerabili rispetto ad altre meno abbondanti e/o situate in posizioni marginali all'areale, nonché su popolazioni che si trovano in condizioni ambientali adeguate anche allo svernamento e, dunque, meglio capaci di sopportare il prelievo venatorio. Da sottolineare inoltre che, in Italia, il continuo incremento degli storni nidificanti unitamente alle abitudini alimentari della specie, negli ultimi 25 anni, ha portato la stessa ad essere iscritta tra quelle "pest" per i diffusi danni all'agricoltura (Baldaccini 1990). In Lombardia la popolazione nidificante risulta stabile o fluttuante

BOZZA

(Brambilla M., Calvi G., Vitulano S., 2018. Servizio di monitoraggio dell'avifauna nidificante in Lombardia anno 2017. Relazione tecnica conclusiva. Regione Lombardia).

- ALLA PICCOLA QUANTITA'

L'art. 19bis, comma 3, della l. 157/92, prevede che il numero massimo di esemplari prelevabili, ovvero la "piccola quantità", sia determinato annualmente a livello nazionale da ISPRA e, successivamente, ripartito tra le regioni interessate dalla Conferenza Stato-Regioni. La Corte di Giustizia Europea nella sentenza dell'11 novembre 2010 "Inadempimento di uno Stato – Conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva 79/409/CEE – Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici – Caccia" resa nella causa C-164/09 nei confronti della Regione Veneto ha esplicitato che il provvedimento regionale di autorizzazione al prelievo in deroga del fringuello e della peppola non soddisfa il requisito della "piccola quantità" in quanto consente l'abbattimento di un numero di esemplari superiore rispetto a quello risultante dal calcolo effettuato, nel 2005, dall'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), applicando il criterio del 5% della mortalità naturale e in tal senso affermando l'idoneità dei calcoli e, quindi, del metodo utilizzato da INFS (ora ISPRA) nel 2005.
E' stato pertanto chiesto a ISPRA, per le specie Fringuello, Peppola e Storno di effettuare il calcolo della "piccola quantità" utilizzando il metodo INFS del 2005, in quanto validato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, organo deputato ad esprimersi in materia di diritto comunitario. In assenza della determinazione di ISPRA, il calcolo si applica esclusivamente alle specie Fringuello e Storno, entrambe presenti in Lombardia sia come nidificanti, sia come migratrici, ed è effettuato a livello regionale su base:

- per il Fringuello, della stima delle coppie nidificanti in Lombardia
- per lo Storno, della stima dei nuclei familiari in Lombardia in epoca di nidificazione

in quanto il numero di esemplari di queste due specie (con esclusione della Peppola in quanto non nidificante in Italia), presenti in Italia e quindi in Lombardia nel periodo riproduttivo, è notevolmente inferiore rispetto al numero di esemplari presenti nel periodo della migrazione post-nuziale. Una piccola quantità, calcolata in base al numero delle coppie nidificanti, risulta pertanto ampiamente prudenziale e, quindi, in linea con le prioritarie esigenze di conservazione previste dalla Direttiva.

- AL RISCHIO, AI CONTROLLI E ALLE PARTICOLARI FORME DI VIGILANZA PREVISTE

Il rischio di superare il limite massimo di prelievo complessivo è sotto controllo in virtù del sistema di monitoraggio periodico dei prelievi e dell'azione dei soggetti incaricati della vigilanza. Si sottolinea che il prelievo da appostamento fisso, riducendo di molto la superficie del territorio regionale interessato, facilita significativamente l'attività di vigilanza. Il prelievo da appostamento temporaneo dello Storno, per le modalità e le attrezzature impiegate, nonché per il fatto di essere generalmente ubicato in aree aperte, ne facilita la visibilità e quindi ne consente il controllo da parte dei soggetti preposti alla vigilanza.

Ai cacciatori autorizzati verranno consegnate due schede, una per la annotazione dei capi prelevati giornalmente e una per la rendicontazione periodica del prelievo effettuato.

L'obbligo di segnare, sull'apposita scheda allegata al tesserino venatorio regionale, i soggetti prelevati subito dopo il loro recupero, consente alla vigilanza di verificare tempestivamente e con esattezza l'effettivo numero di capi prelevato da ciascun cacciatore autorizzato.

Il rischio di abbattimento involontario di specie non consentite è pressoché nullo in virtù dell'utilizzo del fucile che, unitamente a quello di richiami specie specifici, consente di esercitare una duplice selettività a priori, sia in fase di attrazione degli uccelli che al momento dello sparo.

- ALLE CIRCOSTANZE DI TEMPO DEL PRELIEVO

- Per le specie Fringuello e Storno l'autorizzazione al prelievo riguarda il periodo compreso tra il 15 settembre e il 13 ottobre 2019, in modo da concentrarsi sui contingenti nidificanti a livello regionale, in coerenza con il calcolo della piccola quantità prelevabile, escludendo la maggioranza dei contingenti migratori dopo la seconda decade di ottobre;
- Per le due specie si applicano gli stessi limiti di giornate e di orario previsti dal calendario venatorio regionale;

    - <u>AL LUOGO DEL PRELIEVO</u>

- l'attività di prelievo per la specie Fringuello è potenzialmente svolta in tutti gli ATC e CAC della Regione mediante appostamento fisso, mentre per la specie Storno in tutti gli ATC della Regione mediante appostamento fisso o temporaneo;

    - <u>AL NUMERO DI CAPI COMPLESSIVAMENTE PRELEVABILI NELLA STAGIONE VENATORIA 2019-2020</u>

    - Fringuello: 14.955
    - Storno: 15.906
    - Il limite giornaliero sarà determinato successivamente con apposito provvedimento;

RITENUTO di stabilire che i cacciatori interessati, in base alla residenza anagrafica, potranno presentare domanda di autorizzazione ai rispettivi Uffici Territoriali Regionali – Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, o alla Provincia di Sondrio dal 1 luglio al 31 luglio 2019, e ad essi verrà rilasciata apposita scheda di monitoraggio per la rendicontazione dei capi prelevati, come riportato nell'allegato 1 al presente atto deliberativo che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che i soggetti preposti alla vigilanza sono quelli indicati nell' art. 27 della L. 157/92 e nell' art. 48 della L.R. 26/93;

RITENUTO opportuno, per quanto attiene i controlli e le particolari forme di vigilanza, prevedere che:

- I soggetti preposti alla vigilanza effettuino i seguenti controlli:
    - Sopralluoghi presso gli appostamenti fissi e temporanei, con controllo dei carnieri, del tesserino venatorio e dei documenti autorizzativi;
    - Verifica della corrispondenza tra gli abbattimenti effettuati e quanto riportato sia sul tesserino venatorio che sull'apposita scheda;

ATTESO che, al fine di garantire il non superamento del numero massimo di capi prelevabili:

- i cacciatori abilitati dovranno trasmettere, ogni dieci giorni, le apposite schede di rendicontazione agli Uffici Territoriali Regionali – Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, o alla Provincia di Sondrio, in funzione della residenza anagrafica;
- gli Uffici Territoriali Regionali – Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca e la Provincia di Sondrio compileranno, con analoga scadenza, un sistema di monitoraggio condiviso il quale, essendo visibile in tempo reale, permetterà di evidenziare un eventuale rischio di superamento della soglia abbattibile annualmente e, di conseguenza, sospendere tempestivamente l'attività di prelievo con apposito provvedimento;

RITENUTO pertanto di autorizzare il prelievo in deroga, ex art. 9, par.1, lett. c) della Direttiva uccelli 2009/147/CE delle specie Fringuello e Storno;

BOZZA

A votazione unanime espressa nelle forme di legge

DELIBERA

Richiamate le premesse quale parte integrante del presente atto:

1. di autorizzare ai sensi dell'art. 9, par.1, lett. c) della Direttiva uccelli 2009/147/CE e art. 19bis della L.157/92 il prelievo in deroga delle specie Fringuello e Storno per la stagione venatoria 2019-2020 con le seguenti modalità e condizioni:

1.1 Il numero di capi complessivamente prelevabile di esemplari è pari a: Fringuello n. 14.955; Storno n.15.906;

1.2 Il prelievo potrà essere effettuato dai cacciatori residenti in Lombardia espressamente autorizzati dagli Uffici Territoriali Regionali – Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, o alla Provincia di Sondrio in base alla residenza anagrafica;

1.3 Ogni cacciatore dovrà disporre di apposita scheda di monitoraggio per la rendicontazione dei capi prelevati, che dovrà trasmettere, ogni dieci giorni, all'Ufficio Territoriale Regionale – Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca competente o alla Provincia di Sondrio in base alla residenza anagrafica;

1.4 ciascun Ufficio Territoriale Regionale – Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, o la Provincia di Sondrio compilerà, con analoga scadenza, un sistema di monitoraggio condiviso il quale, essendo visibile in tempo reale, permetterà di evidenziare un eventuale rischio di superamento della soglia abbattibile annualmente e, di conseguenza, sospendere tempestivamente l'attività di prelievo con apposito provvedimento;

1.5 il prelievo potrà essere effettuato nel periodo compreso tra il 15 settembre e il 13 ottobre 2019;

1.6 il prelievo potrà essere effettuato per il Fringuello in tutti gli ATC e CAC della Regione mediante appostamento fisso, mentre per la specie Storno in tutti gli ATC della Regione mediante appostamento fisso o temporaneo;

2 di stabilire che i cacciatori interessati al prelievo in deroga dovranno, in base alla residenza anagrafica, presentare domanda di autorizzazione ai rispettivi Uffici Territoriali Regionali – Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca, o alla Provincia di Sondrio dal 1 luglio al 31 luglio 2019, ai quali verrà rilasciata apposita scheda di monitoraggio per la rendicontazione dei capi prelevati, come da modello riportato nell'allegato 1 al presente atto deliberativo che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

3 di prevedere che i controlli saranno effettuati secondo le disposizioni previste dagli artt. 27 e 28 della L. n. 157/92 e dagli artt. 48 e 49 della l.r. n. 26/93;

4 di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

5 di trasmettere la presente deliberazione al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

ALLEGATO 1 ALLA DGR N. DEL

FAC SIMILE SCHEDA DI MONITORAGGIO

La scheda di monitoraggio per la rendicontazione del numero di capi prelevati in deroga alla direttiva 2009/147/CE per la stagione venatoria 2019/2020 deve avere le seguenti caratteristiche: **scheda "madre-figlia" zigrinata a metà pagina**, riportante le informazioni contenute nella scheda sotto riportata. Devono essere previste due tipologie di schede ognuna riportante, sulla pagina a fronte, una delle seguenti combinazioni di date relative al numero di capi prelevati in un determinato periodo e al termine di consegna del relativo tagliando:

Quantità prelevata dal … al …	Tagliando da consegnare entro il …
01/10/2019 al 31/10/2019	03/11/2019
01/11/2019 al 20/11/2019	23/11/2019

Esempio Fronte

Cognome e nome	Cognome e nome
Provincia	Provincia
N. tess. reg.	N. tess. reg.
Quantità prelevata dal …/…/2019 al …/…/2019	Quantità prelevata dal …/…/2019 al …/…/2019
Fringuello n. capi	Fringuello n. capi
Peppola n. capi	Peppola n. capi
Storno n. capi	Storno n. capi

Retro

Applicazione del regime di deroga ai sensi della Direttiva n. 147/2009/CE art. 9 comma 1

Rendiconti (tagliandi)

Firma

……

BOZZA